ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 39

Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali

In sede da prima attuazione delle presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice-assistente, iniziale dei ruolo di cui all'annessa tabella VII, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal secondo comma del precedente articolo 14, eccettuato il limite massimo di eta' che e' portato a 40 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine che abbia conseguito per concorso. Le modalita' del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale e' bandito il concorso medesimo.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-39-prima-attuazione-del-ruolo-delle-assistenti-rurali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it